

## Condizioni generali di vendita

### Art.1 Conclusione del contratto

1. Il presente ordine trasmesso alla Fas s.r.l. costituisce proposta contrattuale irrevocabile ex art.1329 C.C. per la durata di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della stessa presso la sede legale della Fas s.r.l. 2. Entro il termine di 30 giorni sopra specificato, la Fas s.r.l. potrà accettare l'ordine mediante sottoscrizione del medesimo (la c.d. conferma d'ordine) e trasmissione, anche via fax, dell'ordine sottoscritto al cliente, presso l'indirizzo e/o al numero di fax e/o all'indirizzo e-mail indicati sull'ordine stesso. In tale ipotesi il contratto si intenderà concluso nel momento in cui, entro i 30 giorni, il cliente avrà conoscenza dell'ordine sottoscritto per accettazione dalla Fas s.r.l. Si applica a tal scopo la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 C.C.. 3. La conferma d'ordine ad opera della Fas s.r.l. è sempre richiesta anche nell'ipotesi in cui la trattativa sia stata svolta mediante agenti, rappresentanti, intermediari o dipendenti della Fas s.r.l. 4. Ogni ordine si intende valido ed efficace esclusivamente in riferimento alla qualità, quantità, tipologia di prodotto indicate nell'ordine stesso, esclusi eventuali altri ordini, anche collegati, effettuati dal medesimo cliente. 5. Qualsiasi richiesta di integrazione e/o modifica da parte del cliente successiva alla stipula del contratto – anche qualora a seguito di ulteriore rilievo delle misure - sarà da intendersi nuova proposta irrevocabile per 30 giorni ai sensi del presente articolo, che solo ove espressamente accettata da Fas S.r.l. con le modalità di cui sopra comporterà integrazione e/o modifica del contratto già precedentemente concluso ed efficace fra le parti. 6. La posa in opera e il servizio di montaggio sono sempre e comunque esclusi ed indipendenti dal presente contratto, non rientranti nell'oggetto del medesimo. 7. Eventuali campionature del prodotto che siano consegnate in visione al cliente avranno valore puramente indicativo e approssimativo ai sensi dell'art.1522 comma 2 C.C.

### Art.2 Facoltà di recesso

1. Il cliente che voglia recedere dal contratto stipulato, revocando il proprio ordine, potrà comunicarlo per iscritto alla Fas s.r.l., soltanto finché non sia ancora iniziata l'esecuzione del contratto stesso. 2. In tale ipotesi il recesso sarà efficace, ex art.1373 C.C., soltanto nel momento in cui il cliente avrà corrisposto alla Fas s.r.l. il corrispettivo pattuito (c.d. multa penitenziale), pari a 10 % del prezzo complessivamente concordato per la vendita.

### Art.3 Termini e modalità di consegna

1. La Fas s.r.l. evaderà l'ordine del cliente secondo le condizioni pattuite contrattualmente. 2. La consegna deve poter essere effettuata in un'unica soluzione. Non saranno accettati imballi di ritorno. 3. I termini di consegna indicati in contratto, da intendersi in difetto di diverse espresse indicazioni franco stabilimento, non sono tassativi né devono considerarsi essenziali, bensì indicativi e derogabili dalla Fas s.r.l. in base alle proprie esigenze e alla propria organizzazione di lavoro. 4. Ne consegue che eventuali ritardi nella consegna della merce (o di parte di essa) non potranno legittimare la risoluzione del contratto, né richieste di risarcimento. 5. In caso di consegna franco stabilimento, la merce dovrà essere ritirata dal cliente entro 10 giorni dall'avviso di "merce pronta"; decorso inutilmente tale termine, ogni spesa di custodia, magazzino e ogni altro costo saranno a carico esclusivo del cliente. 6. Nell'ipotesi di cui al comma che precede (omesso ritiro merce nel termine di 10 giorni) e ogni qual volta la merce, pur essendo pronta, non possa essere consegnata per volontà e richiesta del cliente, quest'ultimo dovrà corrispondere le spese di ulteriore custodia, magazzino e ogni altro simile costo, oltre all'integrale quota di prezzo ancora dovuta. 7. Anche relativamente agli ordini per i quali sia stata concordata tra le parti una vendita porto franco, la mancata consegna o il ritardo nella stessa per cause non imputabili alla Fas s.r.l. determinerà l'obbligo, in capo al cliente, di corrispondere alla Fas s.r.l. tutti i costi conseguenti, in particolare le spese di custodia, di nuovo trasporto per la consegna, etc. oltre all'integrale quota di prezzo ancora dovuta.

### Art.4 Prezzi e Pagamenti

1. In mancanza di diverso accordo scritto tra le parti, si applicano i prezzi indicati nell'ultima versione del listino esistente al momento della conclusione del contratto, che il cliente dichiara di conoscere ed accettare. 2. I pagamenti devono essere effettuati presso la sede legale della Fas s.r.l. alle scadenze concordate tra le parti. 3. Per i pagamenti a mezzo tratta, le spese di bollo e d'incasso sono a carico del cliente. 4. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre e comunque "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi concessi non costituiscono mai novazione dell'obbligazione originaria. 5. Il mancato pagamento alla scadenza stabilita, da parte del cliente, anche di una sola delle rate di prezzo concordate consentirà alla Fas s.r.l. di sospendere legittimamente qualsiasi ulteriore fornitura o prestazione sino all'avvenuto incasso, senza necessità di preavviso nei confronti del cliente. 6. Il mancato pagamento alla scadenza stabilita, da parte del cliente, anche di una sola delle rate di prezzo concordate comporterà la decadenza, per il cliente, dal beneficio del termine, dalla rateizzazione e da ogni eventuale sconto su prodotti e servizi che gli fosse stato concesso. La Fas s.r.l. potrà quindi esigere immediatamente il pagamento dell'intero prezzo. 7. Eventuali ritardi nei lavori e/o contestazioni del cliente non gli consentiranno di sospendere i pagamenti ancora dovuti.

### Art.5 Revisione prezzi

1. In ipotesi di variazioni in aumento superiore al 2% del costo dei materiali (che incidono per circa il 53% sul prezzo complessivo) e/o della mano d'opera (che incide per circa il 47% sul prezzo complessivo) nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e la consegna o il ritiro della merce, la Fas s.r.l. è sin d'ora espressamente autorizzata dal cliente, sussistendone in tali casi giustificato motivo, a revisionare i prezzi pattuiti in misura pari a tali variazioni.

### Art.6 Servizio di posa in opera e montaggio

1. Il servizio di posa in opera e montaggio non è incluso nel prezzo pattuito per la vendita dei prodotti Fas s.r.l. e, se espressamente richiesto dal cliente, sarà oggetto di separato accordo tra le parti, che ne determineranno specificamente le modalità, i termini e appunto il prezzo. 2. La posa in opera è eseguita da personale dipendente e/o da ditte specializzate incaricate dalla Fas s.r.l. e dovrà essere richiesta dal cliente con un preavviso di almeno 15 giorni. 3. Se non è diversamente pattuito tra le parti, il pagamento del servizio dovrà essere effettuato dal cliente tassativamente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione, indipendentemente dai termini di consegna concordati per la vendita dei manufatti. 4. Sono comunque esclusi non soltanto dalla vendita ma pure dal servizio di posa in opera: il trasferimento e lo scarico della merce, la custodia dei materiali venduti, l'energia elettrica, le scale, i ponteggi, la posa di tasselli e/o controtelai, le opere murarie e i relativi materiali, la manovalanza, la pulizia locali. 5. Il servizio di posa in opera non sarà iniziato sino a che non siano stati prima ultimati tutti i lavori di pavimentazione, intonaco, rivestimenti, posa di soglie e davanzali. Prima dell'ultimazione di tali lavorazioni, la Fas s.r.l. procederà alla posa in opera soltanto su disposizione scritta del cliente, che con la stessa si assumerà la completa responsabilità di tutti gli eventuali problemi relativi agli aspetti prestazionali, quali tenuta ad aria, acqua e vento, non garantibili in caso di posa antecedente ai citati altri lavori di cantiere e a quelli ulteriori che normalmente precedono la posa dei serramenti. In ogni caso la Fas s.r.l. non sarà responsabile degli eventuali danni cagionati ai manufatti dall'esecuzione o dalla mancanza o dall'ultimazione, ad opera di terzi, di tali lavori, dell'eventuale riduzione che ciò potrà portare alle prestazioni dichiarate dei propri manufatti, né dell'eventuale ritardo che gli stessi comportino al lavoro della Fas s.r.l. 6. Eventuali vizi e/o difetti del montaggio dovranno essere denunciati dal cliente, a pena di decadenza, entro 8 giorni dall'ultimazione; in mancanza di contestazioni entro tale termine il servizio di montaggio e posa in opera si intenderà accettato dal cliente senza riserve.

### Art.7 Garanzia

1. La Fas s.r.l. garantisce un'accurata lavorazione commerciale ed effettua discrezionalmente la scelta del legname, degli accessori e delle tecniche di esecuzione. 2. In ordine ai rimedi esperibili in caso di vizi e difetti verso Fas s.r.l., si applica la legislazione vigente, salve le disposizioni che seguono. // *venditore è responsabile per difetti che si manifestino entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene.* 3. I reclami e le contestazioni di qualsiasi genere dovranno essere inoltrate alla sede legale della Fas S.r.l. tramite lettera raccomandata ed entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla consegna. 4. Il cliente dichiara di accettare, secondo i margini di tolleranza d'uso, lievi differenze di spessore, di tonalità, di venatura del legname, di

scanalature dei vetri rispetto a quanto concordato e/o rispetto alla campionatura fornita, così come dichiara di accettare fuoriuscite di resina dai manufatti: tali aspetti non saranno considerati difetti e/o vizi ai sensi di legge. 5. Le misure e ogni altro elemento necessario per individuare e caratterizzare il prodotto (dimensioni, colore, tipologia, disegni, indicazioni di esecuzione, etc.) sono forniti direttamente dal cliente o da suo incaricato e conseguentemente la loro eventuale erroneità e/o inadeguatezza al momento della consegna o del ritiro saranno a carico esclusivo del cliente, anche nell'ipotesi in cui il cliente si sia avvalso della consulenza o assistenza del personale dipendente della Fas s.r.l. 6. La Fas s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per riparazioni e/o interventi e/o prescrizioni fornite da qualsiasi terzo, su iniziativa del cliente. 7. Il cliente potrà avanzare reclami e/o servirsi della garanzia soltanto dopo aver corrisposto integralmente il prezzo dovuto. 8. Per una politica di continuo miglioramento dei prodotti FAS srl si riserva il diritto di modificare le specifiche degli stessi senza alcun obbligo di preavviso.

#### **Art.8 Esclusione da Marcatura CE**

Serramenti le cui vetrazioni non siano fornite da FAS non potranno essere marcati CE in quanto privi di uno dei componenti essenziali di cui ad Allegato A della Norma Armonizzata UNI EN 14351-1; essi saranno trattati come semilavorati e non come prodotti da costruzione finiti o kit così come descritti dal Reg. (UE) 305/11, e quindi per principio esclusi dal campo di applicazione delle Norme Armonizzate relative ai prodotti da costruzione. Il committente che scelga di acquistare prodotti FAS privi di vetratura e decida di auto-provvigionarsi di tale componente da suoi fornitori di fiducia non potrà richiedere alcunchè dal punto di vista della Marcatura CE essendo egli stesso realizzatore del prodotto finito in un'ottica di auto-produzione esentata da Marcatura essendo inesistente la messa a disposizione sul mercato così come regolamentata dal Reg.305/11 Art.2 punto 1

#### **Art.9 Criteri tecnici generali di valutazione in caso di controversie**

1. La qualità del legname impiegato verrà valutata ai sensi della norma UNI EN942:2007; FAS garantisce legname di qualità pari o superiore alla classe J10 prevista da detta norma. 2. La qualità ottica e visiva e l'aspetto estetico delle vetrazioni verranno valutate ai sensi della norma UNI TR 11404:2011. 3. I rapporti tra le parti e le relative responsabilità e competenze si intendono regolamentati dalla norma UNI 10818:2015

#### **Art. 10 Esclusioni speciali da garanzia**

##### **Art. 10/1 Fenomeno dello "shock termico" su vetrocamera**

Il Cliente assume in via esclusiva l'onere di verificare attentamente le condizioni di alternanza tra sole e ombra circostanti il vano di posa del serramento, onde prevenire rischi di rotture causate da "shock termico". Ad esempio, la presenza di insegne pubblicitarie, cartelloni, alberi, edifici, vasi, ecc. davanti a un infisso può provocare un irraggiamento differenziato (una parte del vetro è al sole, mentre altra parte rimane all'ombra) sulle lastre di vetro ed essere causa di rotture, che non sono riconducibili ad un difetto, ma ad una condizione di usura, e quindi non rientrano nella garanzia del produttore e non sono imputabili né all'azienda vetraria, né a FAS Srl. Pertanto la verifica e la responsabilità delle condizioni del posizionamento del serramento e dell'esposizione all'ombra/sole del vetro sono a carico del cliente e/o del progettista, con espressa esclusione di ogni garanzia di FAS Srl.

##### **Art 10/2 Fenomeno di "rottura spontanea" dei vetri temperati per inclusioni di Solfuro di Nickel**

I vetri in genere contengono microscopiche impurità non eliminabili, tra le quali è compreso il Solfuro di Nickel: in caso di vetri temperati tale impurità può essere condizione necessaria e sufficiente per provocare la rottura totale del vetro. In considerazione del fatto che il Solfuro di Nickel non può essere né eliminato né riconosciuto e del fatto che nessun tipo di trattamento può garantire al 100% la sicurezza contro le "rotture spontanee" (il trattamento HST non elimina il rischio ma si limita a ridurlo), l'eventuale rottura di un vetro temperato non rappresenta un vizio ma solo la manifestazione di una caratteristica intrinseca del materiale vetro e non può quindi essere motivo di contestazione

##### **Art. 10/3 Essudazioni di resina dai legni di conifera**

La resina è presente nei legni di conifera (Pino, Larice ecc ) non solo in sacche e/o concentrazioni locali ma pervade in toto la fibra dei tali tipi di legno che da tale presenza vengono definiti anche come "resinosi"; la resina, in particolari condizioni di temperatura e umidità può fluidificarsi e trafilare non solo dalle fibre del legno ma anche attraverso il film verniciante, il quale risulta poroso nei suoi confronti. Nel caso le trafilature di resina non siano evidentemente correlate a particolari concentrazioni locali ma avvengano in un pezzo di legno resinoso di normale fibratura, esse rappresentano la manifestazione di una caratteristica intrinseca ed ineliminabile di tali tipi di legno e non possono essere considerate difetto tale da giustificare una contestazione

##### **Art. 10/4 Trafilature di tannino da legni di latifolia**

Il tannino è presente nei legni di latifolia (Castagno, Rovere, ecc ), che da tale presenza vengono anche definiti come "tanninici" e contribuisce attivamente alla loro durabilità nel tempo; in particolari condizioni di umidità il tannino può solubilizzarsi e trafilare attraverso il film verniciante, il quale risulta poroso nei suoi confronti, giungendo alcune volte a macchiare pavimenti e/o davanzali. Non essendo possibile eliminare il tannino dai legni di latifolia sue eventuali trafilature rappresentano la manifestazione di una caratteristica intrinseca ed ineliminabile di tali tipi di legno e non possono essere considerate difetto tale da giustificare una contestazione

##### **Art. 10/5 Grandine e agenti atmosferici**

Sono esclusi dalla garanzia di Fas s.r.l. i danni causati dalla grandine e/o da altri agenti atmosferici eccezionali che, in quanto tali sono soggetti ad apposite garanzie assicurative sui fabbricati.

##### **Art.11 Riserva di proprietà**

1. I prodotti forniti dalla Fas s.r.l. rimangono di proprietà della stessa sino al completo pagamento del prezzo da parte del cliente, con conseguente divieto, per quest'ultimo, di trasferire a terzi o di vincolare in qualsiasi modo la merce sino a quel momento. 2. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, da parte del cliente, anche di una sola rata del prezzo che superi l'ottava parte del prezzo pattuito, darà facoltà a Fas s.r.l. di ritenere risolto il contratto per inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'art.1526 C.C. 3. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, si pattuisce espressamente che le rate di prezzo già corrisposte restino acquisite alla Fas s.r.l. a titolo di danno e di indennità, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 4. La Fas s.r.l. è espressamente autorizzata dal cliente a portare a conoscenza di terzi interessati il presente contratto e il patto di riservato dominio.

##### **Art.12 Imposte**

L' I.v.a., l'imposta di registro e ogni altro onere fiscale connesso al contratto saranno a carico esclusivo del cliente, che dovrà segnalare alla Fas s.r.l. se usufruisca di agevolazioni fiscali.

##### **Art.13 Deroghe alle condizioni contrattuali**

1. Eventuali condizioni contrattuali contrarie o differenti rispetto alle condizioni qui riportate non avranno efficacia alcuna tra le parti contrattuali. 2. Qualsiasi eventuale clausola aggiuntiva e/o integrativa e/o derogatoria alle presenti condizioni contrattuali dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta dalle parti, a pena di nullità, fermo quanto disposto dall'art. 5.

##### **Art.14 Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, applicazione e/o esecuzione del contratto cui si riferiscono le presenti condizioni, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Asti, con esclusione di ogni altro foro concorrente per legge.

Castellinaldo d'Alba, li .....

Fas s.r.l. in persona del legale rappresentante .....

Il cliente .....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente e specificamente le condizioni previste dai sovratenorizzati articoli e/o commi: art. 2 commi 1 e 2, art. 3 commi 3, 4 e 6, art. 4 commi 5, 6 e 7, art. 5 comma 1, art. 6 commi 4, 5 e 6, art. 7 commi 2, 3, 4, 5 e 7, art. 9, artt. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 e 10/5, art. 11 commi 2 e 3, art. 13 comma 2, art. 14.

Il cliente .....